

Ciclo programmazione legge 196 2009

- a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
- d) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- e) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
- f) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

DEF

- **La prima sezione del DEF** reca lo schema del Programma di stabilità, Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico
- **La seconda sezione del DEF contiene:**
- l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici
- le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo,, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
- le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
- le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
- **La terza sezione del DEF** reca lo schema del Programma nazionale di riforma. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.
- In apposita **nota metodologica**, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali

allegati

- relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate
- stato di avanzamento del medesimo programma dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
- sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale,
- risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,
- l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e PNR

NADEF

- **La Nota di aggiornamento del DEF contiene:**
- l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
- in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
- le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma
- l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
- è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
- il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

NADEF

- in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.
- Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF.
- Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse

legge di bilancio

legge sostanziale

- Bilancio annuale di previsione in termini di competenza e cassa.
- Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla **legislazione vigente**
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene :
- a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche;
- b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

legge di bilancio

- La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi.
- Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati.
- la quantificazione degli effetti finanziari, i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, elementi di informazione

legge di bilancio - NTI

- Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Rendiconto generale

- La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere
- Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi

Monitoraggio

- Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche
- Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
- Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento.

Monitoraggio

- A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti
- apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.

Monitoraggio debito

Nel sito Mef sono presenti tra gli altri

- Bollettino trimestrale, composizione titoli di stato, scadenze titoli suddivise per anno, riepilogo operazioni per la riduzione del debito, riepilogo emissioni.
- Rapporto annuale sul debito pubblico

Monitoraggio giornaliero

- Esistono inoltre una serie di reports ad uso interno che riguardano l'aggiornamento su base giornaliera e mensile delle previsioni di cassa, dei livelli del saldo del conto di disponibilità (TSA) e delle componenti principali di entrata e spesa

PATTO DI STABILITA' E CRESCITA

Al fine di garantire la stabilità dell'Unione economica e monetaria, il quadro inteso ad evitare finanze pubbliche non sostenibili deve essere solido. Alla fine del 2011 è entrata in vigore una riforma (che rientra nel cosiddetto «**six-pack**») che modifica il patto di stabilità e crescita. Un'altra riforma, rappresentata dal trattato intergovernativo sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria, è entrata in vigore all'inizio del 2013. Un regolamento sulla valutazione dei documenti programmatici di bilancio nazionali (che fa parte del «**two-pack**») è entrato in vigore nel maggio 2013.

Articoli 3, 119-144, 136, 219 e 282-284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi;

protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza allegato al TFUE.

Obiettivi

- L'architettura delle politiche di bilancio dell'Unione europea è intesa ad istituire un quadro solido ed efficace per il **coordinamento e la vigilanza delle politiche di bilancio degli Stati membri**. Le riforme del 2011-2013 della struttura rappresentano una risposta diretta alla crisi del debito sovrano, che ha mostrato la necessità di norme più severe, alla luce delle ripercussioni negative dell'insostenibilità delle finanze pubbliche nella zona euro. Il quadro riveduto si basa pertanto sulle esperienze delle iniziali carenze progettuali dell'Unione monetaria europea e tenta di rafforzare il principio guida di finanze pubbliche sane, sancito dall'articolo 119, paragrafo 3, del TFUE

PSC

- Il PSC modificato fornisce i principali strumenti per la vigilanza delle politiche di bilancio degli Stati membri (**braccio preventivo**) e per la correzione dei disavanzi eccessivi (**braccio correttivo**). Nella sua versione attuale, il PSC è costituito dalle seguenti misure:

- Lo scopo del **braccio preventivo** consiste nel garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche mediante la vigilanza multilaterale, sulla base dell'articolo 121 del TFUE. Il regolamento modificato n. 1466/97 ed il nuovo regolamento n. 1173/2011 costituiscono il fondamento del diritto derivato.
- Un concetto chiave in materia di vigilanza e orientamento è l'obiettivo di bilancio a medio termine (OMT) specifico per paese. L'OMT di ciascun paese deve rientrare in una fascia compresa tra - 1 % del PIL ed il pareggio o l'attivo, corretto da effetti congiunturali e misure temporanee una tantum. Tale obiettivo va rivisto ogni tre anni oppure quando sono attuate riforme strutturali di rilievo che incidono sul saldo di bilancio. Nell'ambito del braccio preventivo del PSC i programmi di stabilità e convergenza rappresentano altrettanti strumenti fondamentali.

Braccio correttivo del PSC

- Procedura relativa ai disavanzi eccessivi
- L'obiettivo della procedura per i disavanzi eccessivi consiste nel prevenire i disavanzi eccessivi e garantirne una pronta correzione. La procedura è disciplinata dall'articolo 126 del TFUE, dal protocollo (n. 12) allegato al trattato e dal regolamento modificato (CE) n. 1467/97 e dal nuovo regolamento (UE) n. 1173/2011.
- Secondo il PSC modificato, la procedura per disavanzi eccessivi è messa in atto sulla base del criterio del disavanzo o del criterio del debito:
- criterio del disavanzo: il disavanzo del settore pubblico è considerato eccessivo se supera il valore di riferimento del 3 % del PIL a prezzi di mercato, oppure
- criterio del debito: il debito è superiore al 60 % del PIL e l'obiettivo annuale di riduzione del debito di 1/20 del debito superiore alla soglia del 60 % non è stato conseguito nel corso degli ultimi tre anni.

- L'articolo 126, paragrafi da 3 a 6, del TFUE stabilisce la **procedura da seguire per valutare un eventuale disavanzo eccessivo** e adottare decisioni in merito. La Commissione elabora una relazione qualora uno Stato membro non rispetti almeno uno dei due criteri o se vi è il rischio che non lo faccia. Il CEF formula un parere sulla base di tale relazione. Se la Commissione ritiene che esista un disavanzo eccessivo (o che esso possa determinarsi in futuro) trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Sulla base della proposta della Commissione, il Consiglio infine decide se esiste un disavanzo eccessivo (articolo 126, paragrafo 6, del TFUE) e quindi, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato (articolo 126, paragrafo 7, del TFUE) per chiedere che sia intrapresa un'azione efficace al fine di ridurre il disavanzo e stabilisce un termine non superiore a sei mesi. Qualora il Consiglio stabilisca che tale azione non sia stata intrapresa, può rendere pubblica detta raccomandazione (articolo 126, paragrafo 8, del TFUE). Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, misure appropriate (articolo 126, paragrafo 9, del TFUE).

- **Sanzioni:** la procedura per i disavanzi eccessivi prevede altresì sanzioni in caso di non conformità (articolo 126, paragrafo 1, del TFUE). Per gli Stati membri della zona euro tale sanzione è, di norma, un'ammenda calcolata in base ad una componente fissa (0,2 % del PIL) e una componente variabile (al massimo lo 0,5 % del PIL per le due componenti calcolate insieme).
- Il regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro prevede ulteriori sanzioni per gli Stati membri della zona euro. Tali sanzioni sono comminate in diverse fasi della procedura per disavanzi eccessivi e prevedono depositi infruttiferi dello 0,2 % e un'ammenda pari allo 0,2 % del PIL dell'anno precedente. Lo stesso regolamento prevede altresì sanzioni in caso di manipolazioni statistiche.